



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la *N.*
seguinte *Reg.Dec.*

N. 6424 Reg.Ric.

DECISIONE

ANNO 2000

sul ricorso in appello proposto da CAPARROTTI Antonia, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonio Sferra Carieri, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzo n.54;

contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente p.t., non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III 31 maggio 2000, n.4491;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 13 ottobre 2000 il Consigliere Lanfranco Balucani e udito,
altresì, l'Avv. Sferra Carieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con istanza in data 14.3.2000 (ricevuta il successivo 16.3.2000) la sig.ra Caparrotti Antonia
già dipendente della Banca di Roma ha chiesto all'INPS (sede di Roma) l'accesso e l'eventuale copia
di tutti i documenti che hanno concorso alla reiezione della sua domanda di pensione di cui alla nota
dell'INPS 4.2.2000.

Formatosi il silenzio-rifiuto per decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art.25, 4° comma, L.n.241/1990, la sig.a Caparrotti ha proposto ricorso giurisdizionale, notificato il 27 aprile 2000 e depositato il successivo 3 maggio.

Con sentenza 31 maggio 2000, n.4491 il TAR Lazio, Sez.III, ha respinto il ricorso adducendo che la sig.a Caparrotti anziché censurare l'inerzia dell'Ente convenuto per inutile decorso del termine di trenta giorni, avrebbe dovuto impugnare la nota dell'INPS datata 15 aprile 2000 con la quale veniva dato riscontro alla sua istanza trasmettendole la copia della domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro con la Banca di Roma a suo tempo prodotta (nonostante la quale ella era stata collocata a riposo).

Avverso l'anzidetta sentenza la sig.a Caparrotti ha interposto appello sostenendo che la nota dell'INPS, intervenuta quando si era già formato il silenzio-rifiuto sulla sua istanza di accesso, deve considerarsi tardiva e "tamquam non esset", e che inoltre "la esclusione della formazione del silenzio-rifiuto" avrebbe dovuto essere eccepita dall'INPS, non essendo rilevabile d'ufficio; ha pertanto chiesto che venga ordinata all'INPS la esibizione dei documenti che hanno concorso alla formazione del provvedimento del 4.2.2000.

Ciò premesso, l'appello si appalesa infondato.

Al riguardo giova infatti osservare che lo "spatium deliberandi" concesso all'Amministrazione dal 4° comma, art.25. L.n.241 ai fini della definizione della istanza di accesso non è preordinato a dar vita a un provvedimento impugnabile in quanto il silenzio-rifiuto ivi configurato non rappresenta la "fictio" di un provvedimento tacito ma un mero fatto di legittimazione processuale, con la conseguenza che l'Amministrazione – indipendentemente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale - conserva il potere di provvedere sia positivamente, sia emettendo un diniego esplicito.

E' pertanto corretta la pronuncia del giudice di prime cure che, prendendo atto della sopravvenuta determinazione dell'INPS sulla istanza di accesso formulata dalla sig.a Caparrotti ha respinto il ricorso adducendo che l'interessata avrebbe dovuto censurare la anzidetta determinazione, ove ritenuta non soddisfattiva, e non già limitarsi a dedurre la illegittimità del silenzio-rifiuto.

Occorre aggiungere che le ulteriori considerazioni dell'appellante sulla supposta "esclusione della formazione del silenzio-rifiuto" appaiono del tutto incomprensibili atteso che in effetti alla scadenza del predetto termine di trenta giorni si è ritualmente formato il silenzio-rifiuto di cui al citato art.25, 4° c., L.n.241: il quale peraltro, per le considerazioni sopraesposte, non precludeva alla Amministrazione di provvedere anche se in ritardo sulla richiesta di accesso e non precludeva all'interessata di impugnare (ove del caso) le sopravvenute determinazioni della Amministrazione stessa.

Per quanto precede l'appello in esame deve essere respinto.

Non occorre provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'Ente intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2000, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI

Presidente

Sergio SANTORO

Consigliere

Calogero PISCITELLO

Consigliere

Luigi MARUOTTI

Consigliere

Lanfranco BALUCANI

Consigliere est.

Presidente

Consigliere Est.

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria